

Proponente: 10.A
Proposta: 2022/326

del 01/07/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1181

del 01/07/2022

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020 – PROVVEDIMENTO FINALE

LA DIRIGENTE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 181, comma 4-bis che ha stabilito *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*

Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero in data 27 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1835 del 7 dicembre 2020 *“Definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020”*

Dato atto che, con la deliberazione in parola, sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di cui all'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020;

Premesso che:

- in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria determinazione dirigenziale n.1863 PG del 30.12.2020 ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, per la durata di dodici anni fino al 31 dicembre 2032;
- con la medesima determinazione dirigenziale, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari è tale per cui sarebbe risultata eccessivamente gravosa la comunicazione personale, questo Comune ha provveduto a rendere noti tutti gli elementi inerenti il procedimento di rinnovo attraverso la pubblicazione del citato provvedimento n.1863 del 30.12.2020 all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 949 PG del 11 GIUGNO 2021 è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle comunicazioni previsto dalla determinazione dirigenziale n.1863 P.G. del 30.12.2020 ;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 1367 RUAD del 25.08.2021 avente per oggetto “Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020. Elenco delle concessioni rinnovabili ai sensi del comma 4 bis dell’art.181 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020” sono stati approvati gli esiti delle istruttorie effettuate e sono state pubblicate le tabelle relative ai soggetti regolari a cui concedere il rinnovo, ai soggetti per i quali erano in corso verifiche e ai soggetti che non hanno presentato alcuna richiesta di rinnovo;

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, da ultimo, fino al 31 marzo 2022 dall’art. 1 co.1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11;

Preso atto che:

- l’art. 26-bis *Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche*, inserito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione con modificazioni, del decreto-legge n.41/2021, ha stabilito che *“al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.”*;
- l’art. 56-bis *Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*, inserito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione con modificazioni, del decreto-legge n.73/2021, ha stabilito che *“In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’ allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall’ articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.”*;

Tenuto conto, pertanto:

- che, con la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, per effetto delle norme citate il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, è stato prorogato al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza);

- che il citato l'art. 56 - bis della L.106/2021 ha prorogato non soltanto il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ma anche quello previsto per le verifiche del possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva originariamente previsto al 30 giugno 2021 dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020;

Verificato, pertanto, che possono essere rinnovate anche le concessioni di operatori che hanno regolarmente presentato comunicazione ai fini del rinnovo ma che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva successivamente al 30 giugno 2021;

Considerato che:

- le concessioni di suolo pubblico oggetto di rinnovo sono quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2020 che non sono già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
- la ratio della predetta proroga delle concessioni sul commercio su area pubblica di cui al citato art. 26-bis risiedeva non solo nella necessità di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica ma è anche la *“conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio”* (così la Relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 69/2021);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il parlamento e il governo vogliano *“addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia”*;

Tenuto conto che:

- il T.A.R. Lazio con sentenza n. 3210 del 18/01/2022 “alla luce di quanto recentemente statuito dall'Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021” ha rilevato che:

“ In esse è affermato, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva *“self executing”*.”

In termini generali, la Plenaria osserva che la sussistenza di un dovere di non applicazione anche da parte della pubblica amministrazione rappresenta un approdo ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza sia europea sia nazionale.

Opinare diversamente, infatti, *“significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto”*. ... *Ma immaginare un'Amministrazione “costretta” ad adottare atti comunitariamente illegittimi e a farlo in nome di una esigenza di certezza del diritto (legata all'asserita difficoltà di individuare le direttive self-executing) appare una contraddizione in termini*. ... E' indiscutibile che i posteggi per l'esercizio del commercio,, siano un bene limitato considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente,

l'attuale assenza di concorrenzialità del settore e l'elevata attrattività che rivestono per gli operatori tali attività

Lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 18/21, ai fini della scarsità delle risorse a cui è correlata l'applicazione della direttiva 2006/123/CE, ha valorizzato i profili del limitato contesto territoriale di riferimento, dell'assenza di ulteriori concessioni assentibili e della potenziale diffusività della domanda evidenziando, in relazione a tale ultimo aspetto, che *"il concetto di scarsità va, invero, interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della "quantità" del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato"*.

L'applicabilità della direttiva anche al settore del commercio su area pubblica è, sotto altri profili, confermata dal percorso argomentativo dell'Adunanza Plenaria laddove afferma che *"la tutela della concorrenza (e l'obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d'altronde, una "materia" trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l'Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di "sostegno" ...* Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, poi, la direttiva 2006/123/CE "Bolkestein" è "self executing". ... La direttiva Bolkestein è, pertanto, auto-esecutiva nell'ordinamento nazionale, con la già chiarita conseguenza che, nel caso di specie, sussisteva in capo all'amministrazione capitolina il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario. ... L'Adunanza Plenaria ha chiarito che l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima.

La Plenaria, tuttavia, *"consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni"* ha inteso modulare nel tempo l'efficacia della pronuncia.

Così, è stata disposta una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e, altresì, consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni....".

- il T.A.R. Lombardia con sentenza n. 100 del 26/05/2022 ha ribadito che:

"Le norme ... con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere, si pongono in palese contrasto con il diritto europeo e, in particolare, con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021). In sede di riesercizio del potere, l'amministrazione comunale dovrà conseguentemente disapplicarle ..., nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia e dell'obbligo che già grava in capo a "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali", di applicare le disposizioni UE self-executing, "disapplicando le

norme nazionali ad esse non conformi" (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88)."

Valutato che la proroga del termine finale del procedimento di rinnovo delle concessioni ha consentito comunque agli operatori del commercio su area pubblica di continuare la propria attività nelle more della definizione della controversa questione;

Ritenuto:

- di condividere la ratio del disposto di cui all'art. 26 bis della L.69/2021 di conversione con modificazioni del decreto-legge n.41/2021, dell'art. 56-bis della L.106/2021, di conversione con modificazioni del decreto-legge n.73/2021, delle argomentazioni esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché delle citate sentenze del TAR Lazio e del TAR Lombardia, e, pertanto, di allinearsi a quanto indicato in tali sentenze, in attesa che Governo e Parlamento approvino *"una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni"*;

- che per tale motivo le concessioni siano da rilasciare, nell'immediato, soltanto fino al 31 dicembre 2023 facendo salva la possibilità per gli operatori, nelle more del rilascio delle concessioni rinnovate, di occupare comunque i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;

Dato atto, inoltre, che i contratti di affitto d'azienda, in corso di validità, si riferiscono ai titoli autorizzativi in scadenza e saranno validi limitatamente al periodo di efficacia degli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte di prendere atto della proroga disposta ex lege del procedimento di rinnovo delle concessioni per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art.56-bis della L. 106/2021, di conversione con modificazioni, del D.L. 73/2021;

Dato atto che:

- le comunicazioni pervenute ai fini del rinnovo delle concessioni/autorizzazioni in scadenza sono riportate negli allegati 1) 2) e 3);
- sono stati avviati gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali (certificato penale, certificato antimafia, iscrizione in CCIAA e regolarità contributiva), così come previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1835 del 7 dicembre 2020;
- sono state inviate comunicazioni di motivi ostativi all'accoglimento delle richieste, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm., nei casi di esiti non favorevoli degli accertamenti dei requisiti soggettivi;
- nei termini prescritti sono pervenute osservazioni che consentono di superare i motivi ostativi ai fini dell'accoglimento della richiesta di assegnazione del posteggio;
- che, inoltre, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e quindi non è possibile superare i motivi ostativi e accogliere la richiesta di assegnazione del posteggio;
- che alcuni soggetti la regolarità contributiva è stata accertata successivamente al 30/06/2021, per effetto della citata proroga disposta 56-bis della L. 106/2021, di conversione con modificazioni, del D.L. 73/2021;

Visto altresì:

- che per i casi di accertamento ancora in corso inerenti il requisito previsto dall'art. 71 comma 1 lett. f) del D.lgs 59/2011 con riferimento alla normativa oggi vigente in materia antimafia, qualora la Prefettura competente non abbia dato riscontro alle verifiche richieste, le concessioni saranno considerate rinnovabili, fatte salve eventuali successive comunicazioni inibitorie;
- che gli esiti dell'istruttoria espletata sono riportati nelle tabelle allegate, suddivise per mercato, fiere, posteggi isolati e chioschi che costituiscono parte integrante della presente determinazione oltre che elenco definitivo e conclusivo per quanto attiene tali verifiche;

Dato atto del rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto i dati pubblicati con il presente atto sono necessari all'espletamento della procedura avviata, nell'interesse degli operatori titolari dei dati stessi;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli esiti dell'istruttoria delle comunicazioni pervenute ai fini del citato rinnovo come da tabelle allegate parte integrante della presente determinazione;

Vista la normativa in materia di commercio su aree pubbliche:

- D.Lgs. 31/03/1998 n.114, in particolare l'art. 28 comma 1;
- Legge Regionale 25/06/1999 n. 12 e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e ss.mm.ii;

Richiamati:

- l'avviso pubblico approvato con AD n. 1863 del 30.12.2020;
- la determinazione dirigenziale n. 949 PG del 11 GIUGNO 2021;
- la determinazione dirigenziale n. 1367 RUAD del 25.08.2021 avente per oggetto "Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020. Elenco delle concessioni rinnovabili ai sensi del comma 4 bis dell'art.181 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020";

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

per quanto indicato in premessa;

DETERMINA

- 1) di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;
- 2) di approvare a) gli esiti dell'istruttoria delle comunicazioni, come sopra puntualmente descritti quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- a) elenco delle concessioni che possono essere rinnovate per effetto dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata, nonché delle concessioni revocate, cessate, non rinnovabili, del MERCATO di cui all'allegato 1);
 - b) elenco delle concessioni che possono essere rinnovate per effetto dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata, concessioni revocate, cessate, non rinnovabili, delle FIERE di cui all'allegato 2);
 - c) elenco delle concessioni che possono essere rinnovate per effetto dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata, nonché delle concessioni revocate, cessate, non rinnovabili, delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, MAPEI, posteggi isolati, mercato biologico, 25 aprile;
- 3) di stabilire che per i casi di accertamenti ancora in corso inerenti il requisito previsto dall'art. 71 comma 1 lett. f) del D.lgs 59/2010 con riferimento alla normativa oggi vigente in materia antimafia, qualora la Prefettura competente non dia riscontro alle verifiche richieste, le concessioni saranno considerate rinnovabili, fatte salve eventuali successive comunicazioni inibitorie;
- 4) di dare atto, inoltre,
- che i contratti di affitto d'azienda, in corso di validità, si riferiscono ai titoli autorizzativi in scadenza e saranno validi limitatamente al periodo di efficacia degli stessi;
 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di disporre che:
- le concessioni agli aventi diritto siano rinnovate fino al 31 dicembre 2023 in base al principio indicato dalle sentenze del TAR Lazio e del TAR Lombardia citate in premessa, fatta salva la possibilità di adeguare tale termine in ossequio a future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;
 - che, nelle more del rilascio delle concessioni così rinnovate, gli operatori possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;
 - di comunicare la conclusione del procedimento con esito negativo a coloro che non sono risultati idonei al rinnovo oltre che a coloro che non hanno partecipato alla procedura di rinnovo, con l'immediata interruzione dell'attività ed il conseguente divieto di occupazione del posteggio;
 - dovranno essere riconsegnate le concessioni scadute se cartacee;
- 6) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;
- 7) che il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sezione di Parma nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

L'unità Organizzativa competente è l'U.O.C. Attività Economiche – V. Emilia S. Pietro n. 12, terzo piano. Il Funzionario addetto a tale ufficio è la Dr.ssa Irene Licciardello – tel. 0522-456552. Gli orari di ricevimento, previo appuntamento, sono i seguenti: martedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

email: commerciosuolopubblico@comune.re.it

PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA LORENA BELLI